CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

NET PET

Contratto multirischi di durata annuale a Protezione degli Animali domestici e Responsabilità Civile.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 07/2026

"PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI"

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari".

Mod. NET/0365/01- Ed. 07-2026 – Agg.to 10-2026

NET INSURANCE

Assicurazione danni multirischi di durata annuale

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Net Insurance S.p.A. **Prodotto: NET PET**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una Polizza che tutela la salute del tuo cane/gatto quando sei a casa e in viaggio scegliendo tra un Piano Base ed un Piano Plus. Quest'ultimo ti copre anche nel caso in cui il tuo Animale domestico si perda e ti dà diritto ad avere un Localizzatore.

Che cosa è assicurato?

Le Prestazioni assicurate, per le somme indicate in Polizza, sono operanti a seconda della scelta del "Piano Base" o del "Piano Plus":

<u>**Sezione Assicurazione Assistenza**</u> prevede le seguenti Prestazioni:

- ✓ **Assistenza Salute e Benessere**: Consulenza veterinaria, Consulenza nutrizionista, Second Opinion veterinaria, Invio Pet Sitter.
- ✓ **Assistenza in viaggio**: Consulenza Veterinaria in viaggio, Segnalazione di centri/cliniche veterinarie in Italia.
- ✓ **Assistenza ritrovamento dell'Animale** (valida solo per il Piano Plus): Segnalazione avvistamenti, Recupero dell'Animale domestico ritrovato oltre i 20 km dalla residenza dell'Assicurato.

<u>**Sezione Assicurazione Rimborso Spese**</u>

- ✓ **Spese veterinarie**: nel caso in cui l'Animale assicurato, a causa di Malattia o Infortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico hai un rimborso, nel limite massimo di Euro 1.000 per il Piano Base ed Euro 2.000 per il Plus per ciascun Animale domestico, delle spese veterinarie per intervento chirurgico, per degenza/assistenza, per medicinali/esami forniti nel periodo di ricovero/day hospital purché i costi siano sostenuti nei 30 gg successivi all'intervento e per smaltimento dell'Animale in caso di decesso.
- ✓ **Spese per esami diagnostici:** in caso di Malattia o Infortunio comportante intervento chirurgico dell'Animale assicurato hai un rimborso delle spese sostenute per esami, visite e analisi nei 30 giorni precedenti e successivi il ricovero/day hospital nel limite massimo di Euro 300 per il Piano Base ed Euro 500 per il Plus.
- ✓ **Spese veterinarie in viaggio:** in caso di malattia improvvisa o infortunio verificatisi in viaggio, a seguito del quale l'Animale assicurato deve essere visitato, fare esami, interventi d'urgenza, hai un rimborso delle spese veterinarie nel limite massimo di Euro 300 per il Piano Base ed Euro 500 per il Plus.
- ✓ **Spese per ritrovamento Animale domestico** (valida solo per il Piano Plus): in caso di ritrovamento dell'Animale assicurato hai un rimborso delle spese sostenute per la visita di controllo, la toilettatura o per il ricovero presso il canile che lo ha ospitato.

Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili:

- × gli Animali domestici, cane o gatto, con un'età superiore a 10 anni;
- × i cani di una delle seguenti razze: Perro da canapo Majoero, Perro da presa mallorquin, Pastore del Caucaso, Pitbull e relativi incroci, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano.

Inoltre, per l'Assicurazione Spese Mediche:

- × non sono assicurabili gli Animali domestici che hanno un libretto sanitario non regolarmente aggiornato, che non sono regolarmente vaccinati e che non sono muniti di microchip;
- × non sono rimborsate le Spese per interventi chirurgici che non siano eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Ci sono limiti di copertura?

Non è possibile assicurare più di 3 Animali domestici, cane o gatto, per Polizza.

Per il Piano Plus, le Prestazioni di "Assistenza a seguito di ritrovamento dell'Animale" e le "Spese per ritrovamento dell'Animale domestico" sono operanti solo se l'Animale domestico, nel momento dello smarrimento, indossi il Localizzatore acceso.

<u>Per l'Assicurazione Assistenza</u>:

- ! le Prestazioni sono fornite tre volte per ciascun tipo e per Animale domestico.

<u>Per l'Assicurazione Rimborso Spese</u>:

- ! i termini di Carenza prevedono che la copertura decorre dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto la Polizza;
- ! per le Spese Veterinarie è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 10% con un minimo di Euro 100;
- ! per le Spese per esami diagnostici e per le Spese veterinarie in viaggio è prevista l'applicazione di una Franchigia fissa di Euro 75.

Sezione Assicurazione Responsabilità Civile
Sei coperto per le somme che devi pagare, se civilmente responsabile, per i danni involontariamente causati a terzi dall'Animale assicurato anche quando affidato ad altre persone che non lo custodiscano come professione. La Garanzia opera fino alla concorrenza massima, per Sinistro e per ciascun Animale domestico, di Euro 250.000 per il Piano Base e di Euro 500.000 per il Plus.

Sezione Assicurazione Tutela Legale
Sei coperto per le spese legali occorse per la difesa dei tuoi interessi per fatti connessi alla proprietà/custodia dell'Animale domestico. La Garanzia opera fino alla concorrenza massima, per uno o più Sinistri nell'Anno assicurativo, di Euro 10.000 per il Piano Base e per il Plus.

Per l'Assicurazione Responsabilità Civile:
! è prevista l'applicazione di una Franchigia di Euro 150 per Sinistro.

Dove vale la copertura?

- ✓ Assistenza Salute e Benessere, Assistenza a seguito di ritrovamento dell'Animale, Spese Veterinarie, Spese per Esami Diagnostici e Spese per ritrovamento Animale domestico sono operanti in Italia, Repubblica di San Marino e Stato città del Vaticano.
- ✓ Assistenza in Viaggio e Spese Veterinarie in Viaggio sono operanti nel Mondo intero esclusi USA e Canada.
- ✓ Responsabilità Civile è operante nel Mondo.
- ✓ La Garanzia Tutela Legale è operante in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del Contratto, hai il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, complete e corrette sul Rischio da assicurare.
- In corso di Contratto, hai il dovere di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del Rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
- In caso di Sinistro, devi comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa e di rispettare i termini di Polizza.

Quando e come devo pagare?

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio quale corrispettivo per la durata annuale dell'Assicurazione, il cui importo è indicato in Polizza. Puoi effettuare il pagamento del Premio alla Compagnia mediante la modalità di pagamento normativamente consentita e specificata in Polizza. Il Premio annuo è frazionabile, a tua scelta, in rate mensili senza oneri aggiuntivi. L'eventuale frazionamento del Premio non ti esonera dall'obbligo di pagare l'intero Premio annuo, ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del Periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha durata annuale e, in mancanza di disdetta, il Contratto è prorogato per un anno e così a seguire. In caso di disdetta, la Polizza scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel Contratto.
Il Contratto di Assicurazione si perfeziona con il tuo pagamento del Premio. Fermi i termini di Carenza (validi per la Sezione Rimborso Spese), l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se hai pagato il Premio o la prima rata di Premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Il Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia ha raccolto la tua volontà del Contraente di concludere il Contratto. Da tale momento, la Compagnia garantisce le Prestazioni oggetto del Contratto stesso, sempre che tu abbia pagato il Premio.

Come posso disdire la polizza?

Puoi disdire la Polizza inviando alla Compagnia la richiesta di disdetta mediante lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della Scadenza annuale. Hai la facoltà di recedere dal Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio. Puoi comunicare la tua volontà alla Compagnia, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica/posta elettronica certificata.

Assicurazione danni multirischi di durata annuale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Net Insurance S.p.A.

NET PET

Ed. 07/2026 – Agg.to 10-2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Net Insurance S.p.A. – Società per Azioni facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n. 43 – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 – Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; e-mail: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it.

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 88.177.544 e il risultato economico di periodo ammonta a € 4.498.919.
L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 210,10%.
Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2025 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: http://www.netinsurance.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Il prodotto, in funzione della scelta tra il Piano Base ed il Piano Plus, prevede due differenti livelli di copertura sia in temini di Garanzie/Prestazioni che di Massimali.
Per tutte le garanzie l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP Danni: Per la **SEZIONE ASSICURAZIONE ASSISTENZA** e per la **SEZIONE ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE** sono esclusi i danni provocati o dipendenti da/non sono coperte le spese derivanti da: - dolo o colpa grave dell'Assicurato o di suo Familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'Animale domestico per il quale è prestata l'Assicurazione; - guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'Animale domestico; per la sola Sezione Rimborso Spese, ad eccezione dei cani guida per non vedenti; - uso dell'Animale domestico in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati; - infortuni o malattie insorti prima della decorrenza dell'Assicurazione. Per la **SEZIONE ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE** non sono coperte le spese derivanti/sostenute da/per: - trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge; - terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico; - gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore; - qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale; - intervento chirurgico relativo all' asportazione di neoplasie recidive; - intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato; - tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;

- tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
- soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
- malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
- Leishmania.

Inoltre, la Garanzia esclude:
- malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
- ernie in genere;
- prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc.) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio.

Per la **SEZIONE ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE** sono esclusi i danni:
- alle cose che l'Assicurato e i suoi Familiari abbiano in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo;
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza;
- ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o di suoi Familiari;
- conseguenti ad uso professionale dell'animale;
- cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali.

Per la **SEZIONE ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE**, quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, non sono coperti/e i/le:
- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con ARAG;
- duplicazione di onorari in caso di domiciliazione.

Inoltre, la Garanzia non opera per Sinistri relativi a:
- diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- materia fiscale o amministrativa;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- fatti dolosi dei soggetti assicurati;
- fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- vertenze con la Compagnia;
- adesione ad azioni di classe (class action).

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte maggiori informazioni per Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo.

Eventi in Garanzia	***Limite Indennizzo*** ***Scoperto*** ***Franchigia***
Assicurazione Assistenza	**Invio Pet Sitter:** sono coperti i costi dell'invio del Pet Sitter fino ad un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno. **Recupero dell'Animale domestico ritrovato:** sono coperti i costi del taxi o del biglietto ferroviario fino ad un massimo di Euro 75 per Sinistro.
Assicurazione Rimborso Spese	**Spese veterinarie:** - le spese medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital sono coperte nel limite massimo di Euro 300 per il Piano Base ed Euro 500 per il Piano Plus; - in caso di decesso dell'Animale assicurato a seguito di intervento chirurgico, sono rimborsate le spese di smaltimento fino ad un massimo di Euro 70 per il Piano Base ed Euro 100 per il Piano Plus. È previsto uno Scoperto del 10% con il minimo di Euro 100. **Spese per esami diagnostici e spese veterinarie in viaggio:** è prevista una Franchigia fissa di Euro 75. **Spese per ritrovamento Animale domestico:** nel caso in cui l'Assicurato smarrisse il proprio Animale domestico e, al suo ritrovamento: - dovesse effettuare una visita veterinaria di controllo, - dovesse effettuare una toilettatura,

	- dovesse sostenere le spese relative al ricovero presso il canile che lo ha ritrovato, la Compagnia rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza dei seguenti Massimali per Sinistro e per Anno assicurativo: • Euro 100 per Sinistro e per Anno assicurativo per la visita veterinaria di controllo; • Euro 40 per Sinistro e per Anno assicurativo per la toilettatura; • Euro 50 per Sinistro e per Anno assicurativo per il ricovero presso il canile.
Assicurazione Responsabilità Civile	È prevista una Franchigia di Euro 150 per Sinistro.
Assicurazione Tutela Legale	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato ai clienti che vogliono proteggere il proprio Animale domestico, cane o gatto, ed il proprio patrimonio in caso di danni causati dall'Animale domestico ma anche in caso di danni subiti.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte del premio imponibile, percepita in media per l'intermediazione assicurativa in valore percentuale, è pari al 30,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere presentati per iscritto (e-mail/PEC, posta, fax) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: • **PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it** • **Posta: NET INSURANCE S.p.A. – C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA** • **Fax: +39 06 89326.570** avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Ove applicabile, per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.netinsurance.it.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo **OPPURE** **diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET**	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Come da normativa vigente.

Cos'è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del contraente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. Dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Condizioni di Assicurazione – *NET PET*

Contratto multirischi di durata annuale a protezione degli Animali domestici e Responsabilità Civile

Sommario

PREMESSA **3**

CONTATTI UTILI **4**

GLOSSARIO **5**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE **8**
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio 8
Art. 2 - Aggravamento del Rischio 8
Art. 3 - Diminuzione del Rischio 8
Art. 4 - Buona fede 8
Art. 5 - Altre assicurazioni 8
Art. 6 - Conclusione del Contratto di Assicurazione - Effetto, durata e disdetta del Contratto - Pagamento del Premio 8
Art. 7 - Effetto, durata e disdetta del Contratto stipulato mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza 9
Art. 8 - Modifiche dell'Assicurazione 9
Art. 9 - Oneri fiscali 9
Art. 10 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente 9
Art. 11 - Validità territoriale 9
Art. 12 - Glossario/Rinvio alle norme di Legge e Legge applicabile al Contratto 9
Art. 13 - Sanzioni internazionali 10
Art. 14 - Home Insurance (Area Riservata) 10
Art. 15 - Recesso in caso di Sinistro 10

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA' **10**
Art. 16 - Razze di cani non assicurabili 10
Art. 17 - Limiti di età 10

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA **10**

COSA È ASSICURATO **11**
A. ASSISTENZA SALUTE E BENESSERE 11
Art. 18 - Oggetto e operatività dell'Assicurazione 11
B. ASSISTENZA IN VIAGGIO 12
Art. 19 - Oggetto e operatività dell'Assicurazione 12
C. ASSISTENZA RITROVAMENTO ANIMALE DOMESTICO 12
Art. 20 - Oggetto e operatività dell'Assicurazione 12

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE **13**
Art. 21 - Estensione territoriale 13

COSA NON È ASSICURATO **13**
Art. 22 - Esclusioni 13

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **13**
Art. 23 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 13

SEZIONE II – ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE **14**

COSA È ASSICURATO **14**
A. SPESE VETERINARIE 14
Art. 24 - Oggetto dell'Assicurazione 14
B. SPESE PER ESAMI DIAGNOSTICI 15
Art. 25 - Oggetto dell'Assicurazione 15
C. SPESE VETERINARIE IN VIAGGIO 15
Art. 26 - Oggetto dell'Assicurazione 15
D. SPESE PER RITROVAMENTO ANIMALE DOMESTICO 15

Art. 27 - Oggetto dell'Assicurazione 15

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE **16**
Art. 28 - Termini di Carenza (validi per l'intera Sezione II) 16
Art. 29 - Estensione territoriale 16

COSA NON È ASSICURATO **16**
Art. 30 - Esclusioni 16

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **17**
Art. 31 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro 17
Art. 32 - Diritto di visita dell'Animale domestico 17
Art. 33 - Criteri per la liquidazione del danno 18

SEZIONE III – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE **18**

COSA È ASSICURATO **18**
Art. 34 - Oggetto dell'Assicurazione 18

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE **18**
Art. 35 - Estensione territoriale 18

COSA E CHI NON È ASSICURATO **18**
Art. 36 - Esclusioni 18
Art. 37 - Persone non considerate terzi 19

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **19**
Art. 38 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro 19
Art. 39 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza 19

SEZIONE IV – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE **19**

COSA È ASSICURATO **20**
Art. 40 - Oggetto dell'Assicurazione 20
Art. 41 - Assicurati 20
Art. 42 - Garanzie 20

COSA NON È ASSICURATO **20**
Art. 43 - Spese non coperte dall'Assicurazione 20
Art. 44 - Esclusioni 21

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE **21**
Art. 45 - Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile 21
Art. 46 - Estensione territoriale 21

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO **21**
Art. 47 - Come denunciare un Sinistro 21
Art. 48 - Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese 22
Art. 49 - Restituzione delle spese anticipate 22
Art. 50 - Disaccordo con ARAG per la gestione del Sinistro e conflitto di interessi 22
Art. 51 - Quando sono coperti i Sinistri 22
Art. 52 - Quando avviene il Sinistro 22

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI **1**

PREMESSA

NET PET è una Polizza multigaranzia dedicata alla protezione degli Animali domestici (cani e gatti), a casa e in viaggio.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul Modulo di Polizza ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati. Le Carenze, le Franchigie, gli Scoperti e i limiti di Indennizzo previste/i per le diverse Garanzie sono riportate/i all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Le coperture assicurative richiamate in Polizza sono operanti se è stato pagato il relativo Premio.

È possibile scegliere tra una Piano Base e un Piano Plus a cui corrispondono due diversi livelli di copertura sia in temini di Garanzie che di Massimali.

Ciascun Piano è suddiviso in 4 Sezioni secondo lo schema seguente:

I. SEZIONE ASSISTENZA
   a. *Garanzia* ***Assistenza Salute e benessere***
   b. *Garanzia* ***Assistenza in viaggio***
   c. *Garanzia* ***Assistenza ritrovamento animale domestico (solo Piano Plus)***

II. SEZIONE RIMBORSO SPESE
   a. *Garanzia* ***Spese veterinarie***
   b. *Garanzia* ***Spese per esami diagnostici***
   c. *Garanzia* ***Spese veterinarie in viaggio***
   d. *Garanzia* ***Spese per ritrovamento animale domestico (solo Piano Plus)***

III. SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

IV. SEZIONE TUTELA LEGALE

Avvertenza
A fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazione delle Garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate: con fondo colorato o in grassetto nelle Condizioni di Assicurazione.
I termini che nel testo contrattuale rinviano al Glossario sono riportati con iniziale in maiuscolo nel testo contrattuale.

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:
tutte le Garanzie ad eccezione dell'Assistenza e della Tutela Legale – NET INSURANCE S.p.A.

- Per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 CREMONA - Italia
- Per e-mail: claims@netinsurance.it

PER ASSISTENZA
REDION ITALY INSURANCE S.p.A.

- dall'Italia al numero verde: 800 542 009
- dall'estero al numero: +39.02.58.28.65.49
- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al numero: +39.02.58.47.72.01

PER TUTELA LEGALE
ARAG SE

- Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Viale del Commercio n. 59 - 37135 VERONA
- Telefono centralino: +39 045.8290411
- Fax per invio nuove denunce di Sinistro: +39 045.8290557
- E-mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro +39 045.8290449

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

- Numero: 02 21100741
- Sito**:** www.netinsurance.it/wecare
- E-mail**:** wecare@netinsurance.it

PER INOLTRARE UN RECLAMO

- Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA
- Fax: +39 06 89326570
- PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

GLOSSARIO

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Compagnia e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Animale domestico
Si intende il cane o il gatto i cui dati siano riportati in Polizza, di proprietà del Contraente o di un proprio Familiare. Potranno essere assicurati fino a 3 Animali domestici per Polizza.

Anno assicurativo
Il periodo continuativo calcolato in 12 mesi a partire dalle ore 24.00 della Data di Decorrenza.

Assistenza
La copertura assicurativa con la quale la Compagnia si impegna a mettere a immediata disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

Carenza
Periodo successivo alla stipula dell'Assicurazione durante il quale non è operante la copertura. Se l'evento assicurato si verifica in tale periodo, la Compagnia non corrisponde la somma dovuta.

Compagnia
Net Insurance S.p.A..

Contraente/Assicurato
La persona fisica residente in Italia che stipula il Contratto di Assicurazione e su cui cade l'onere del pagamento del Premio.

Contratto di Assicurazione
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a corrisponde l'Indennizzo/la Prestazione al verificarsi di un evento avverso.

Data di Decorrenza
Il momento da cui ha effetto l'Assicurazione, fatto salvo quanto previsto nei termini di Carenza.

Familiare
La persona legata da vincolo di parentela con il Contraente (coniuge, convivente di fatto, unito civilmente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Franchigia
L'importo, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico per ciascun Sinistro.

Garanzia
La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, la Compagnia procede all'Indennizzo/rimborso del Danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio, salvo quanto previsto alla voce "Assistenza".

Indennizzo o rimborso
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Localizzatore
Strumento da apporre sul collare dell'Animale domestico per rilevarne la presenza tramite GPS.

Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malattia improvvisa
La malattia di acuta insorgenza di cui il Contraente non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto al Contraente.

Massimale/Somma Assicurata
L'esborso massimo previsto dalla Compagnia per uno o più Sinistri avvenuti nell'Anno assicurativo.

Polizza/Modulo di Polizza
Il documento che prova l'Assicurazione e che riporta gli elementi principali dell'Assicurazione (Decorrenza, scadenza, Garanzie, Premio, etc.).

Parte
La Compagnia ed il Contraente, quando riferiti singolarmente.

Parti
La Compagnia ed il Contraente, quando riferiti congiuntamente.

Periodo di efficacia dell'Assicurazione
Il periodo intercorrente tra la data del pagamento del Premio o quella indicata in Polizza, se coincidente con quella del pagamento, e la scadenza dell'Assicurazione.

Premio
La somma dovuta dal ontraente alla Compagnia per il Contratto di Assicurazione.

Prestazione

Le Assistenze da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un Sinistro rientrante nell'Assicurazione "Assistenza" ovvero nel momento del bisogno, da parte della Compagnia tramite la Struttura Organizzativa.

Recesso
Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scadenza dell'Assicurazione
La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Scoperto
La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Set Informativo
L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistro di Tutela legale
L'insorgere della Controversia.

Struttura Organizzativa
REDION ITALY INSURANCE S.P.A. con sede in Assago (MI) Via del Mulino, 4 – Codice Fiscale 80039790151, Partita IVA 01333550323, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Rea 754519 e alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108, Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifico incarico, provvede per conto della Compagnia al contatto col Contraente/Assicurato, all'organizzazione e fornitura delle Prestazioni entro i diversi limiti previsti dal contratto e con costi a carico della Compagnia.

Tecniche di Comunicazione a Distanza
Qualunque strumento che, senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del Contratto di dette Parti.

Definizioni specifiche Comuni a Sezione I - Assicurazione Assistenza e Sezione II - Assicurazione Rimborso Spese

Infortunio
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva, lesioni fisiche all'Animale domestico oggettivamente constatabili.

Malattia
Ogni alterazione dello stato di salute dell'Animale domestico non dipendente da infortunio.

Viaggio
Lo spostamento a scopo turistico dell'Assicurato con il proprio Animale domestico che preveda un allontanamento di oltre 100 km dal luogo della sua residenza e che comporti il soggiorno documentabile in una struttura ricettiva.

Definizioni specifiche Sezione IV - Tutela Legale

Assistenza stragiudiziale
L'attività finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Contravvenzione
È un reato di minore gravità rispetto al delitto. Il reo risponde delle proprie azioni od omissioni, senza che sia necessaria la valutazione della presenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa).

Controversia contrattuale
La controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte tramite contratti, patti o accordi.

Delitto colposo
Colposo o contro l'intenzione è il delitto posto in essere senza la volontà di determinare l'evento che costituisce reato; l'evento si produce solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge.

Delitto doloso

Doloso o secondo l'intenzione è il delitto posto in essere con coscienza e volontà.

Fatto illecito

È il fatto che cagiona un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Tale danno è denominato "extracontrattuale" perché tra danneggiato e danneggiante non esiste alcun vincolo contrattuale.

Imputazione penale

Consiste nell'addebitare formalmente ad una persona un fatto costituente reato.

Reato

È un fatto umano vietato dall'ordinamento giuridico, al quale si ricollega una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.

Tutela legale

Ramo assicurativo previsto dal D. Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173 e 174.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere veritiere, complete e corrette.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione/all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.

La Compagnia, infatti, ha diritto:
nel caso in cui la verità sia stata alterata con dolo o colpa grave:
- di contestare la validità del Contratto e di richiederne l'annullamento entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza;
- di rifiutare la Prestazione ovvero il pagamento dell'Indennizzo, se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine sopra indicato;
- di trattenere i Premi relativi al periodo di Assicurazione, in corso al momento in cui ha richiesto l'annullamento.

nel caso in cui la verità sia stata alterata senza dolo o colpa grave:
- di recedere dal Contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o reticenza;
- di ridurre in caso di sinistro e in ogni tempo, le somme assicurate in proporzione al premio convenuto e a quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il reale stato del rischio.

Art. 2 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione/all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c. – Aggravamento del Rischio.

Art. 3 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c. – Diminuzione del Rischio, e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 4 - Buona fede
L'omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei Danni, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 5 - Altre assicurazioni
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.
In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo Contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c. – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Art. 6 - Conclusione del Contratto di Assicurazione - Effetto, durata e disdetta del Contratto - Pagamento del Premio
Fermi i termini di Carenza (validi per l'intera Sezione II) di cui all'art. 28, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24.00 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel Contratto stesso.

L'Assicurazione ha durata annuale.
In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il Contratto è prorogato per un anno e così a seguire.

Il Contratto prevede il pagamento di un Premio, quale corrispettivo, per la durata annuale dell'Assicurazione. L'importo del Premio è indicato in Polizza.
Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente tramite la modalità di pagamento normativamente consentita e specificata in Polizza.
L'importo del Premio annuo è frazionabile, a scelta del Contraente, in rate mensili senza oneri aggiuntivi. Il frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di pagare l'intero Premio annuo, ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, a parziale deroga dell'art. 1901 c.c. – Mancato pagamento del Premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Ai sensi dell'art. 1901 c.c., il Contratto è risolto di diritto se la Compagnia, nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; la Compagnia ha diritto solo al pagamento del premio relativo al periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese sostenute.

Art. 7 - Effetto, durata e disdetta del Contratto stipulato mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza
A parziale rettifica dell'art. 6 – "Conclusione del Contratto di assicurazione - Effetto, durata e disdetta del Contratto - Pagamento del Premio", si precisa che il Contratto concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui la Compagnia ha raccolto la volontà del Contraente di concludere il Contratto (Data di Decorrenza del Contratto). Da tale momento, la Compagnia garantisce all'Assicurato le Prestazioni oggetto del Contratto, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio. **Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio**, comunicando alla Compagnia la propria volontà, a sua scelta:

- a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia;
- a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata all'indirizzo wecare@netinsurance.it.

La Compagnia rimborsa al Contraente l'eventuale Premio addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi.

Art. 8 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modificazioni al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente Contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 10 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente
Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 11 - Validità territoriale
Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole Garanzie, l'Assicurazione è valida in Italia.

Art. 12 - Glossario/Rinvio alle norme di Legge e Legge applicabile al Contratto

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione si rinvia alle norme di legge vigenti. La Legge applicabile al Contratto è quella italiana.

Art. 13 - Sanzioni internazionali

Non sono coperti i Sinistri che si sono verificati in quei Paesi che risultano soggetti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea.

Art. 14 - Home Insurance (Area Riservata)

La Compagnia ha reso disponibile sul proprio Sito (https://www.netinsurance.it) un'Area internet riservata al Contraente (la cosiddetta area Home Insurance) accessibile tramite credenziali ottenibili con e-mail, codice fiscale e numero della tua Polizza. In tale Area è possibile consultare il Contratto e le coperture assicurative in essere con la Compagnia e gestire telematicamente il Contratto (effettuare il pagamento del Premio, denunciare un Sinistro, richiedere la modifica di dati personali).

Art. 15 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o la Compagnia possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di Recesso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

La riscossione o il pagamento dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o della Compagnia non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di Recesso.

La Compagnia si impegna comunque ad erogare le Prestazioni/Indennizzi, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei Sinistri stessi, e per i Sinistri verificatisi prima del Recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato agli artt. 23 e 31 – "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro" delle presenti Condizioni di Assicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

Art. 16 - Razze di cani non assicurabili

Non sono assicurabili i cani di razza Perro da canapo Majoero, Perro da presa mallorquin, Pastore del Caucaso, Pitbull e relativi incroci, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano.

Art. 17 - Limiti di età

L'Assicurazione è operante per Animali domestici che abbiano età non superiore a dieci anni. Tuttavia, per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di Contratto, l'Assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del Contratto stesso.

SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA

COSA È ASSICURATO

TABELLA 1 – ASSISTENZA: GARANZIE E MASSIMALI

	PIANO BASE	PIANO PLUS
ASSISTENZA SALUTE E BENESSERE	SI	SI
ASSISTENZA IN VIAGGIO	SI	SI
ASSISTENZA RITROVAMENTO ANIMALE DOMESTICO	NO	SI

A. ASSISTENZA SALUTE E BENESSERE

(Prestazioni valide sia per il Piano Base che Plus)

Art. 18 - Oggetto e operatività dell'Assicurazione

Le Prestazioni di Assistenza, elencate al seguente paragrafo "Prestazioni", che la Compagnia si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del Sinistro sono fornite tre volte per ciascun tipo e per Animale domestico.

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA VETERINARIA

La Prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia o Infortunio del proprio Animale domestico necessitasse di una consulenza veterinaria, la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2. CONSULENZA NUTRIZIONISTA

La Prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia del proprio Animale domestico necessitasse di una consulenza di tipo nutrizionale per lo stesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che gli fornirà consigli e suggerimenti in merito:

- utilizzo di specifici prodotti alimentari;
- utilizzo di integratori;
- alimentazione specifica per i cuccioli.

Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

3. SECOND OPINION VETERINARIA

Nel caso in cui l'Animale domestico di proprietà dell'Assicurato abbia un'alterazione dello stato di salute, per la quale è già stata formulata una diagnosi o un approccio terapeutico, e il proprietario desiderasse richiedere un approfondimento o una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa gli offrirà la possibilità di ottenere un secondo parere veterinario, avvalendosi dell'esperienza di Veterinari qualificati.

La Second Opinion verrà rilasciata entro 7 giorni lavorativi.

4. INVIO PET SITTER

La Prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle 9 alle 18.

Nel caso in cui l'Assicurato subisse un Infortunio o Malattia che abbia comportato un ricovero di almeno 1 notte e, nei 15 giorni successivi alle dimissioni si trovasse nell'impossibilità di accudire il proprio Animale domestico, la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un pet sitter e lo invierà al domicilio dell'Assicurato.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi del pet sitter fino a un massimo di 5 giorni per 1 ora al giorno. La Compagnia per il primo invio richiede un preavviso di 3 gg. per consentire l'erogazione della Prestazione.

B. ASSISTENZA IN VIAGGIO

(Prestazioni valide sia per il Piano Base che Plus)

Art. 19 - Oggetto e operatività dell'Assicurazione
Le Prestazioni di Assistenza, elencate al seguente paragrafo "Prestazioni", che la Compagnia si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del Sinistro sono fornite tre volte per ciascun tipo e per Animale domestico.

PRESTAZIONI

1. CONSULENZA VETERINARIA IN VIAGGIO
La Prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia o Infortunio del proprio Animale domestico verificatosi durante un Viaggio necessitasse di una consulenza veterinaria la Struttura Organizzativa fornirà telefonicamente le informazioni richieste.
Si precisa che tale consulto non vale quale diagnosi ed è prestato sulla base delle informazioni acquisite dall'Assicurato.

2. SEGNALAZIONI DI CENTRI/CLINICHE VETERINARIE IN ITALIA
La Prestazione sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18, esclusi festivi infrasettimanali.
Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di Malattia o Infortunio del proprio Animale domestico verificatosi durante un Viaggio, necessitasse di indicazioni riguardo a cliniche o centri veterinari in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a segnalare il centro più vicino.

C. ASSISTENZA RITROVAMENTO ANIMALE DOMESTICO

(Prestazioni valide solo per il Piano Plus)

Art. 20 - Oggetto e operatività dell'Assicurazione
Le Prestazioni di Assistenza, elencate al seguente paragrafo "Prestazioni", che la Compagnia si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato si trovasse in difficoltà a seguito del verificarsi del Sinistro sono fornite tre volte per ciascun tipo e per Animale domestico.
La presente Garanzia è operante solo nel caso in cui l'Animale domestico nel momento dello smarrimento indossi il Localizzatore acceso per consentire alla Compagnia eventuali controlli sull'effettiva localizzazione dell'Animale domestico.

PRESTAZIONI

1. SEGNALAZIONE AVVISTAMENTI
La Prestazione sarà operativa 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 21.
Nel caso in cui l'Assicurato smarrisse il proprio Animale domestico, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione una linea telefonica dedicata dove verranno raccolte eventuali segnalazioni di avvistamento/ritrovamento dell'Animale domestico. In caso di segnalazioni registrate sulla linea telefonica, la Struttura Organizzativa notificherà all'Assicurato la presenza di una segnalazione in modo che lo stesso possa prendere contatto con la persona segnalatrice.

2. RECUPERO DELL'ANIMALE DOMESTICO RITROVATO

Nel caso in cui l'Assicurato smarrisse il proprio Animale domestico, e lo stesso venisse ritrovato ad oltre 20 km dalla residenza dell'assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un taxi o un biglietto ferroviario per raggiungere il luogo del ritrovamento.

Massimale: la Compagnia terrà a proprio carico i costi del taxi o del biglietto ferroviario fino ad un massimo di Euro 75 (settantacinque) per Sinistro.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

Art. 21 - Estensione territoriale

A maggior specifica di quanto previsto dall'art. 11 – "Validità territoriale", **l'Assicurazione, per le Prestazioni delle Sezioni Assistenza Salute e Benessere e Assistenza ritrovamento Animale domestico, è valida in Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino; per le sole Prestazioni della Sezione Assistenza in Viaggio, è valida per il Mondo intero esclusi USA e Canada.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 22 - Esclusioni

Sono esclusi i Sinistri provocati o dipendenti da:

a. **dolo o colpa grave dell'Assicurato o di suo Familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'Animale domestico per il quale è prestata l'Assicurazione;**
b. **guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
c. **partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'animale;**
d. **uso dell'Animale domestico in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;**
e. **infortuni o malattie insorti prima della Decorrenza dell'Assicurazione;**
f. **tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 23 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso il Contraente deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Per usufruire delle Prestazioni di Assistenza, sopra indicate, il Contraente potrà contattare la Struttura Organizzativa – in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 - ai seguenti recapiti:

REDION ITALY INSURANCE S.p.A.

- dall'Italia al numero verde: **800 542 009**
- dall'estero al numero: **+39.02.58.28.65.49**
- se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al numero: **+39.02.58.47.72.01**

In ogni caso il Contraente dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di Assistenza di cui necessita
2. Cognome e Nome
3. Numero di Polizza
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'Assistenza

La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Contraente – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SEZIONE II – ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE

COSA È ASSICURATO

TABELLA 2 – RIMBORSO SPESE: GARANZIE E MASSIMALI

	PIANO BASE (Euro)	PIANO PLUS (Euro)
SPESE VETERINARIE	1.000	2.000
SPESE PER ESAMI DIAGNOSTICI	300	500
SPESE VETERINARIE IN VIAGGIO	300	500
SPESE PER RITROVAMENTO ANIMALE DOMESTICO	NO	SI

A. SPESE VETERINARIE

(Garanzia valida sia per il Piano Base che Plus)

Art. 24 - Oggetto dell'Assicurazione
La presente Garanzia è operante per Animali domestici con libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip. Sono coperti gli interventi chirurgici, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
I Massimali e i limiti indicati nella Tabella 2 – Rimborso spese: Garanzie e Massimali, sopra riportata, sono da intendersi per ciascun Animale domestico.

Nel caso in cui l'animale assicurato a causa di Malattia o Infortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico, la Compagnia rimborsa le spese veterinarie per:
1. onorari del Veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento (comprese le protesi)
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione,
3. medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital purché i costi siano sostenuti nei 30 gg successivi all'intervento con il limite massimo di Euro 300 (trecento) per il Piano Base ed Euro 500 (cinquecento) per il Piano Plus.

Il rimborso delle spese sopra elencate, avverrà fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella 2 – Garanzie Rimborso Spese: Garanzie e Massimali, con l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di Euro 100 (cento).

In caso di decesso dell'animale assicurato a seguito di intervento chirurgico, la Compagnia rimborserà le sole spese di smaltimento, fino ad un massimo di Euro 70 (settanta) per il Piano Base ed Euro 100 (cento) per il Piano Plus.

B. SPESE PER ESAMI DIAGNOSTICI

(Garanzia valida sia per il Piano Base che Plus)

Art. 25 - Oggetto dell'Assicurazione

La presente Garanzia è operante per Animali domestici con libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.
I Massimali e i limiti indicati nella Tabella 2 – Rimborso spese: Garanzie e Massimali, sopra riportata, sono da intendersi per ciascun Animale domestico.
Nel caso in cui l'animale assicurato a causa di Malattia o Infortunio, dovesse sottoporsi ad intervento chirurgico così come da art. 24 – "Oggetto dell'Assicurazione", la Compagnia rimborsa le spese veterinarie per visite, esami, analisi, ed accertamenti sostenuti nei trenta giorni precedenti al ricovero o day hospital e nei trenta giorni ad esso successivi **fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella 2 – Rimborso spese: Garanzie e Massimali, sopra riportata, con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 75 (settantacinque).**

C. SPESE VETERINARIE IN VIAGGIO

(Garanzia valida sia per il Piano Base che Plus)

Art. 26 - Oggetto dell'Assicurazione

La presente Garanzia è operante per Animali domestici con libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge in base alle norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.
Sono coperti gli interventi chirurgici, purché siano stati eseguiti o prescritti da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti.
I Massimali e i limiti indicati nella Tabella 2 – Rimborso spese: Garanzie e Massimali, sopra riportata, sono da intendersi per ciascun Animale domestico.

Nel caso in cui l'animale assicurato a causa di Malattia improvvisa o Infortunio verificatisi in Viaggio, dovesse sottoporsi a visite, esami, analisi, accertamenti diagnostici, interventi d'urgenza necessari e non procrastinabili, effettuati da un medico veterinario sul posto, la Compagnia rimborsa le spese sostenute **fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Tabella 2 – Rimborso spese: Garanzie e Massimali, sopra riportata, con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 75 (settantacinque).**

D. SPESE PER RITROVAMENTO ANIMALE DOMESTICO

(Garanzia valida solo per il Piano Plus)

Art. 27 - Oggetto dell'Assicurazione

La presente Garanzia è operante per Animali domestici con libretto sanitario, regolarmente aggiornato e sottoposti alle vaccinazioni e relativi richiami obbligatori per legge norme o regolamenti locali nonché muniti di microchip.
La Garanzia è operante solo nel caso in cui l'Animale domestico nel momento dello smarrimento indossi il Localizzatore acceso per consentire alla Compagnia eventuali controlli sull'effettiva localizzazione dell'Animale domestico.

I Massimali e i limiti indicati nella Tabella 2 – Rimborso spese: Garanzie e Massimali, sopra riportata, sono da intendersi per ciascun Animale domestico.

Nel caso in cui l'Assicurato smarrisse il proprio Animale domestico e, al suo ritrovamento:

- dovesse effettuare una visita veterinaria di controllo;
- dovesse effettuare una toilettatura;
- dovesse sostenere le spese relative al ricovero presso il canile che lo ha ritrovato, la Compagnia rimborsa le spese sostenute fino alla concorrenza dei seguenti Massimali per Sinistro e per Anno assicurativo:
  - **Euro 100 (cento) per Sinistro e per Anno assicurativo per la visita veterinaria di controllo;**
  - **Euro 40 (quaranta) per Sinistro e per Anno assicurativo per la toilettatura;**
  - **Euro 50 (cinquanta) per Sinistro e per Annno assicurativo per il ricovero presso il canile;**

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

Art. 28 - Termini di Carenza (validi per l'intera Sezione II)
L'Assicurazione Rimborso Spese decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello in cui ha effetto la Polizza.

Art. 29 - Estensione territoriale
L'Assicurazione, a maggior specifica di quanto previsto dall'art. 11 – "Validità territoriale", è valida per le Garanzie Spese Veterinarie, Spese per Esami Diagnostici e Spese per ritrovamento Animale domestico in **Italia, Città Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino; per la sola Garanzia Spese veterinarie in Viaggio è valida per il Mondo intero esclusi USA e Canada.**

COSA NON È ASSICURATO

Art. 30 - Esclusioni
La Compagnia non rimborsa le spese derivanti da:

a. **dolo o colpa grave dell'Assicurato o di suoi Familiari, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;**
b. **guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;**
c. **trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;**
d. **partecipazione ad attività venatorie, competizioni sportive e manifestazioni simili, mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini, nonché uso professionale dell'Animale domestico ad eccezione dei cani guida per non vedenti;**
e. **uso dell'Animale domestico in violazione della legislazione vigente, nello specifico maltrattamenti, combattimenti organizzati e spettacoli vietati;**
f. **Infortuni o Malattie insorti prima della Decorrenza dell'Assicurazione;**

Inoltre, la Compagnia non copre le spese sostenute:

g. **per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali, seppure prescritti a seguito di intervento chirurgico;**
h. **per gravidanza o parto spontaneo e cesareo, per castrazione, sterilizzazione e/o ogni altra esigenze di carattere riproduttivo e ogni tipo di patologia legata all'apparato riproduttore;**
i. **per qualsiasi tipo di intervento sui denti e/o igiene dentale;**
j. **per intervento chirurgico relativo all' asportazione di neoplasie recidive;**

k. per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
l. per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
m. per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
n. per soppressione e cremazione per pericolosità, per accertamenti diagnostici post-mortem, per problemi comportamentali;
o. malattie evitabili con vaccini o profilassi preventivi;
p. per Leishmania.

Inoltre, la Garanzia esclude:
q. malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari, compresi gli esami per la ricerca degli stessi;
r. ernie in genere;
s. prestazioni con finalità estetiche (ad es. taglio delle orecchie, taglio della coda, etc) anche se eseguite all'estero. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da Infortunio.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 31 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente dovrà far intervenire un Medico Veterinario affinché si prestino all'animale in copertura, le cure od i trattamenti del caso.

In caso di Sinistro, ai sensi dell'art. 1913 c.c., dovrà altresì effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia dandone avviso scritto alla Compagnia con le seguenti modalità:

- Per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 - CREMONA - Italia
- Per e-mail: claims@netinsurance.it

Il Contraente dovrà inviare alla Compagnia le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- giorno, ora e luogo del Sinistro;
- rapporto circostanziato a cura del veterinario, su carta intestata dello stesso, attestante le cause e le modalità del Sinistro;
- esami diagnostici, lastre, immagini, cartella clinica e tutto ciò che supporta la diagnosi, riportante n. microchip dell'Animale assicurato;
- ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
- ulteriori certificati medici o prescrizioni che attestino il decorso delle lesioni e della Malattia;
- certificato anagrafe canina;
- libretto sanitario completo;
- copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina;
- qualsiasi altra documentazione veterinaria o informazione fosse necessaria per la gestione del Sinistro.

Per le sole Spese per ritrovamento Animale domestico il Contraente dovrà inviare le seguenti informazioni/documenti:

- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- giorno, ora e luogo del Sinistro;
- denuncia di smarrimento presentata alla Pubblica Autorità;

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 32 - Diritto di visita dell'Animale domestico

Nel corso dell'Assicurazione, la Compagnia ha il diritto di sottoporre l'Animale domestico per il quale è prestata l'Assicurazione agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire alla Compagnia ogni eventuale informazione richiesta.
L'inosservanza dell'obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'Indennizzo.

Art. 33 - Criteri per la liquidazione del danno
In seguito alla valutazione della documentazione pervenuta, la Compagnia procederà alla liquidazione del danno e al relativo pagamento.

SEZIONE III – ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

(Garanzia valida sia per il Piano Base che Plus)

TABELLA 3 – RESPONSABILITA' CIVILE: MASSIMALI

	PIANO BASE (Euro)	PIANO PLUS (Euro)
RESPONSABILITÀ CIVILE	250.000	500.000

COSA È ASSICURATO

Art. 34 - Oggetto dell'Assicurazione
La Compagnia tiene indenne il Contraente/Assicurato ed i Familiari fino a concorrenza del Massimale indicato nella Tabella 3 – Responsabilità Civile: Massimali, sopra riportata, **con una Franchigia assoluta di Euro 150 (centocinquanta) per Sinistro,** di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale causato dalla proprietà, possesso, uso dell'Animale domestico, anche in consegna temporanea presso terzi per conto del Contraente/Assicurato, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività.
La Garanzia è operante a condizione che la proprietà e/o custodia dell'Animale domestico sia condotta in ottemperanza alle normative vigenti.
Il Massimale deve intendersi quale limite di esposizione della Compagnia per uno o più Sinistri avvenuti nello stesso Anno assicurativo.

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

Art. 35 - Estensione territoriale
L'Assicurazione è valida in tutto il Mondo.

COSA E CHI NON È ASSICURATO

Art. 36 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:

a. alle cose che l'Assicurato e i suoi Familiari abbiano in consegna, custodia o detengano a qualsiasi titolo;
b. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
c. causati da animali non iscritti all'anagrafe di competenza;
d. ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o di suoi Familiari;

e. **conseguenti ad uso professionale dell'animale, fatto salvo l'uso per non vedenti;**
f. **cagionati dagli animali in occasione di ricovero temporaneo presso cliniche, ambulatori veterinari, pensioni per animali.**

Art. 37 - Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:

- **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente;**
- **le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in occasione della loro partecipazione alla gestione dell'attività domestica e/o familiare.**

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 38 - Obblighi del Contraente in caso di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente, ai sensi dell'art. 1913 c.c., dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, una denuncia dandone avviso scritto alla Compagnia con le seguenti modalità:

- **Per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106, 26100 - CREMONA - Italia**
- **Per e-mail: claims@netinsurance.it**

Dovrà sempre essere inviata copia del documento di registrazione anagrafe animali d'affezione/anagrafe nazionale felina. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del c.c..

Art. 39 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.
La Compagnia ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale assicurato per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

SEZIONE IV – ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

(Garanzia valida sia per il Piano Base che Plus)

TABELLA 4 – TUTELA LEGALE: MASSIMALI

	PIANO BASE (Euro)	PIANO PLUS (Euro)
TUTELA LEGALE	10.000	10.000

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei Sinistri di Tutela Legale è stata affidata da Net Insurance S.p.A. a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411
- e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: +39 045.8290557
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro +39 045.8290449

COSA È ASSICURATO

Art. 40 - Oggetto dell'Assicurazione

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Compagnia nei limiti del Massimale indicato nella Tabella 4 – Garanzia Tutela Legale: Massimali sopra riportata e per un numero di Sinistri illimitato per Anno assicurativo, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita e la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per Sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 41 - Assicurati

L'Assicurato è il Contraente nell'ambito della vita privata, per fatti connessi alla proprietà e alla custodia dell'Animale domestico indicato in Polizza.
Potranno essere assicurati fino a 3 Animali domestici per Polizza.

Art. 42 - Garanzie

Per le seguenti Garanzie sono coperte le spese sostenute dall'Assicurato.

1. delitti colposi o contravvenzioni
Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

2. danni subìti
Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 43 - Spese non coperte dall'Assicurazione

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Compagnia non copre le seguenti spese:

- **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**
- **compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
- **compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG;**
- **spese per l'indennità di trasferta;**
- **spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per Sinistro;**
- **spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;**
- **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;**
- **multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;**
- **spese non concordate con ARAG;**
- **ogni duplicazione di onorari in caso di domiciliazione.**

Art. 44 - Esclusioni
L'Assicurazione non opera per Sinistri relativi a:
1. **diritto di famiglia, successioni o donazioni;**
2. **materia fiscale o amministrativa;**
3. **fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
4. **fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
5. **fatti dolosi dei soggetti assicurati;**
6. **fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;**
7. **vertenze con Net Insurance S.p.A.;**
8. **adesione ad azioni di classe (class action).**

LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE

Art. 45 - Coesistenza di copertura di Responsabilità Civile
Qualora esista e sia operante un'altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell'Assicurato, la Sezione TUTELA LEGALE, nei limiti delle prestazioni garantite, opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento del Massimale dovuto dall'Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso di costituzione civile nell'ambito di un processo penale, l'Assicurazione opera a primo rischio.

Art. 46 - Estensione territoriale
Le Garanzie operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il Sinistro e si trova l'ufficio giudiziario di competenza.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 47 - Come denunciare un Sinistro
La denuncia del Sinistro deve essere presentata tempestivamente a Net Insurance S.p.A. e/o ad ARAG nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del Contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso Rischio.
L'Assicurato può denunciare i nuovi Sinistri utilizzando la mail denunce@arag.it oppure il numero di fax +39 045.8290557; invece, per inviare la successiva documentazione relativa alla gestione dei Sinistri, può utilizzare il numero di fax +39 045.8290449.
L'Assicurato deve informare Net Insurance S.p.A. e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 48 - Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato e pagamento delle spese
Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'onere di fornire.
Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato; pertanto, ARAG non è responsabile del loro operato.
Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del Contratto di Assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.
Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.
Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 49 - Restituzione delle spese anticipate
L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG quando ha diritto di recuperarle dalla controparte.
L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato dalla compagnia di responsabilità civile.

Art. 50 - Disaccordo con ARAG per la gestione del Sinistro e conflitto di interessi
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del Sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.
Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Art. 51 - Quando sono coperti i Sinistri
Sono coperti i Sinistri che sono avvenuti dalla Data di Decorrenza della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali.

Art. 52 - Quando avviene il Sinistro
La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.
L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto dall'Assicurato;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico Sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso Sinistro, la Garanzia opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate.
Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'"Assicuratore") con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il "Regolamento"), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati
I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa). Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.
Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.
Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche "**il/i Contratto/i**") al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartire da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo

interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.,), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere della Compagnia.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico

Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, la Compagnia si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'*Assicuratore*, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:
NET INSURANCE S.p.A.
Responsabile Protezione Dati
Via Giuseppe Antonio Guattani, 4
00161 Roma
ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it
ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it